



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

### MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3

#### PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA - [M5C2I2.3]

- **Obiettivo T1/2026:** Entro primo trimestre 2026 sostegno a *10.000 unità abitative* (in termini sia di costruzione che di riqualificazione). Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario che copra almeno *800.000 metri quadrati di spazi pubblici*.

**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – E.06 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON.**

### ACCORDO QUADRO

**LOTTO GEOGRAFICO 7 - MOLISE-CAMPANIA-BASILICATA-PUGLIA – CIG: 9181059191**

**SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 4 – LAVORI IN APPALTO INTEGRATO**

### TRA

- **AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.p.A.**  
- **INVITALIA**, società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, capitale sociale € 836.383.864,02, i.v., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001, (di seguito, "*Invitalia*"), rappresentata nella persona del Responsabile della funzione "Investimenti Pubblici" Dott. Avv. Giovanni Portaluri, che opera in qualità di Centrale di Committenza, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il "*Codice dei Contratti*");

### E

- il raggruppamento temporaneo, costituito dall'impresa **APULIA SRL**, con sede legale in GRAVINA IN PUGLIA (BA), VIA MATTEOTTI N. 2 c.a.p. 70024, Capitale sociale € 500.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Bari al n. BA - 451471, Codice fiscale n. 05937430725, Partita IVA n. 05937430725, in persona del Legale Rappresentante MARIAGRAZIA FATIGATI quale *mandataria*, **PAGANO S.P.A.**, con sede legale in ROMA (RM), PIAZZA SANTE BARGELLINI N. 21 c.a.p. 00157, Capitale sociale € 1.500.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Roma al n. RM - 1458421, Codice fiscale n. 03579660659, Partita IVA n. 03579660659, quale *mandante*, **DELTA LAVORI S.P.A.**, con sede legale in SORA (FR), VIA CAMPOVARIGNO N.20 c.a.p. 03039, Capitale sociale € 4.500.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Frosinone Latina al n. FR - 82700, Codice fiscale n. 01480740602, Partita IVA n. 01480740602, quale ausiliaria, quale assegnatario del Cluster



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



#### AQ1 - Bari;

- l'impresa **CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA**, con sede legale in BOLOGNA (BO), VIA DELLA COOPERAZIONE N. 3 c.a.p. 40129, iscritto nel Registro delle Imprese di Bologna al n. BO - 250799, Codice fiscale n. 02884150588, Partita IVA n. 03609840370, in persona del Procuratore BARBARA PICCIRILLI, giusta Procura Rep. n. 19.958 del 2 dicembre 2019, **KINEO ENERGY E FACILITY S.R.L.**, con sede legale in BOLOGNA (BO), VIA DELL'ARCOVEGGIO N. 70 c.a.p. 40129, Capitale sociale € 2.000.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Bologna al n. BO - 478756, Codice fiscale n. 0116095323, Partita IVA n. 0116095323, quale *consorziata esecutrice*, **SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO TRE FIAMMELLE**, con sede legale in FOGGIA (FG), VIA DELLE CASERMETTE N. SNC c.a.p. 71121, iscritto nel Registro delle Imprese di Foggia al n. FG - 56280, Codice fiscale n. 00123510711, Partita IVA n. 00123510711, quale *consorziata esecutrice*, quale assegnatario del Cluster **AQ1 - Potenza**;
- l'impresa **CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI**, con sede legale in BENEVENTO (BN), VIA VITTORIO VENETO N. 29 c.a.p. 82100, Capitale sociale € 3.000.000,00, versato per € 906480, iscritto nel Registro delle Imprese di Benevento al n. BN - 124024, Codice fiscale n. 01483060628, Partita IVA n. 01483060628, in persona del Legale Rappresentante FLAVIAN BASILE, **CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.P.A.**, con sede legale in NAPOLI (NA), VIALE DI AUGUSTO N. 148 c.a.p. 80125, Capitale sociale € 4.650.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Napoli al n. NA - 488760, Codice fiscale n. 06411250639, Partita IVA n. 06411250639, quale *consorziata esecutrice*, **NORD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.**, con sede legale in BARI (BA), VIA MICHELE MITOLO N. 17/B c.a.p. 70124, Capitale sociale € 150.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Bari al n. BA - 526608, Codice fiscale n. 07024940723, Partita IVA n. 07024940723, quale *consorziata esecutrice*, quale assegnatario del Cluster **AQ1 - Napoli 1**;
- il raggruppamento temporaneo, costituito dall'impresa **IRCOP**, con sede legale in ROMA (RM), VIA APPENNINI N. 52 c.a.p. 00198, Capitale sociale € 1.500.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Roma al n. RM - 319036, Codice fiscale n. 00471180588, Partita IVA n. 00901501007, in persona del Legale Rappresentante ANTONIO CIUCCI, quale *mandataria*, **S.A.L.C. S.P.A.**, con sede legale in MILANO (MI), VIALE ENRICO FORLANINI N. 23 c.a.p. 20134, Capitale sociale € 4.500.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Milano Monza brianza Lodi al n. MI - 2013102, Codice fiscale n. 01864090673, Partita IVA n. 01864090673, quale *mandante*, quale assegnatario del Cluster **AQ1 - Trani**;
- il raggruppamento temporaneo, costituito dall'impresa **MANCUSI S.p.a.**, con sede legale in POTENZA (PZ), VIA DEL GALLITELLO N. 215 c.a.p. 85100, Capitale sociale € 500.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Basilicata al n. PZ - 129968, Codice fiscale n. 01730680764, Partita IVA n. 01730680764, in persona del Legale Rappresentante MASSIMILIANO MANCUSI, quale *mandataria*, **CONSORZIO KREA S.R.L.**, con sede legale in ACIREALE (CT), CORSO SICILIA N. 24 c.a.p. 95024, Capitale sociale € 30.000,00, versato per € 18.502,00, iscritto nel Registro delle Imprese di Sud Est Sicilia al n. CT - 341424, Codice fiscale n. 01794580850, Partita IVA n. 01794580850, quale



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



mandante, **CONSORZIO KREA S.R.L.**, con sede legale in ACIREALE (CT), CORSO SICILIA N. 24 c.a.p. 95024, Capitale sociale € 30.000,00, versato per € 18.502,00, iscritto nel Registro delle Imprese di Sud Est Sicilia al n. CT - 341424, Codice fiscale n. 01794580850, Partita IVA n. 01794580850, quale *ausiliaria*, quale assegnatario del Cluster **AQ1 - Campobasso**;

(di seguito, ciascun operatore economico e raggruppamento temporaneo, l'“**Appaltatore**”)

#### PREMESSO CHE

- a) il “*Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare*” (di seguito, “**PINQuA**”) costituisce l'investimento 2.3 inserito nella Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Ambito di Intervento/Misura 2: Rigenerazione urbana e *housing sociale*, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, “**PNRR**”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;
- b) il PINQuA si compone di interventi di rigenerazione urbana (di seguito, “**Interventi PINQuA**”), che sono stati oggetto di specifiche proposte presentate da Regioni, Città Metropolitane, Comuni sede di città metropolitane, Comuni capoluoghi di provincia, la Città di Aosta e Comuni con più di 60.000 abitanti, successivamente selezionate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – MIMS (di seguito, “**Amministrazione Titolare**”) con gli esiti di cui al D.M. MIMS del 7 ottobre 2021, n. 383;
- c) le suddette proposte sono state ammesse definitivamente a finanziamento PNRR con Decreto Direttoriale MIMS prot. n. 17524 del 24 dicembre 2021, se proposte “*pilota*” (ossia finanziabili fino a € 100.000.000), ovvero con Decreto Direttoriale MIMS n. 804 del 20 gennaio 2022, se proposte “*ordinarie*” (ossia finanziabili fino a € 15.000.000);
- d) le Amministrazioni che hanno avanzato le suddette proposte (di seguito, i “**Soggetti Beneficiari**”) hanno specificato, in tale sede, se gli Interventi PINQuA ivi contemplati sarebbero stati realizzati direttamente o mediante altri enti pubblici, territoriali o non. I soggetti destinati a dare attuazione agli Interventi PINQuA (di seguito, “**Soggetti Attuatori**”) possono quindi coincidere con i Soggetti Beneficiari oppure con i suddetti enti pubblici da questi a tal fine indicati;
- e) al fine di accelerare l'attuazione degli Interventi PINQuA, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Beneficiari e ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia ai sensi dell'articolo 10, co. 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;
- f) previa pubblicazione del bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 11 aprile 2022 e pubblicato sulla stessa al n.2022/S 075 del 15 aprile 2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 44 del 13 aprile 2022, sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la “**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – E.06 – S.03 – IA.02 – IA.04)**”



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



*PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON.*, (di seguito, la **"Procedura"**);

- g) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il **"Codice dei Contratti"**), più accordi quadro multilaterali (di seguito, **"Accordi Quadro"**);
- h) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi PINQuA di loro competenza;
- i) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 8 lotti geografici (di seguito, **"Lotti Geografici"**), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 Sub-lotti Prestazionali di seguito elencati:
- Sub-lotto Prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - Sub-lotto Prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti;
  - Sub-lotto Prestazionale 3: Lavori;
  - Sub-lotto Prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;
  - Sub-lotto Prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti,
- (di seguito, i **"Sub-lotti Prestazionali"**);
- j) all'esito della Procedura, con provvedimento n. 0204487 del 05/07/2022 e il successivo provvedimento di aggiudicazione dei Cluster scoperti prot. n. 0241801 del 08/08/2022, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. 7, il Sub-lotto Prestazionale 4 in favore degli Appaltatori elencati in epigrafe;
- k) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, **"Disciplinare Unico"**), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, **"Cluster Assegnato"**);
- l) Invitalia ha provveduto con Determinazione prot. n. 0337974 del 21 novembre 2022, a prendere atto della Determina DSG N° 2179/2022 del 07 novembre 2022 con la quale il Soggetto Beneficiario/Attuatore Comune di Castellammare di Stabia ha revocato la precedente Determina DSG N° 726/2022 del 05 aprile 2022 di attivazione della Centrale di Committenza Invitalia per la



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



- realizzazione degli Interventi riconducibili alla scheda ID PINQuA 226 di sua competenza;
- m) il presente atto contrattuale costituisce pertanto l'Accordo Quadro tra Invitalia e gli Appaltatori, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 4 per gli Interventi PINQuA ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 7 esclusi i Cluster di cui alla lettera precedente;
- n) la Tabella acclusa come *sub Allegato 1* al presente Accordo Quadro riporta, per il Lotto Geografico n. 7 e il Sub-lotto Prestazionale 4,
- l'elenco dei singoli Soggetti Attuatori, che si sono determinati a fare ricorso all'Accordo Quadro stipulato da Invitalia,
  - l'elenco dei Cluster Assegnati, che comprendono gli Interventi PINQuA la cui realizzazione è rimessa ai suddetti Soggetti Attuatori. Per ogni Cluster viene indicato l'importo relativo ai lavori in appalto integrato (al netto di IVA) da eseguirsi per la realizzazione degli Interventi PINQuA ricadenti nei Cluster Assegnati; nonché
  - gli Appaltatori assegnatari dei suddetti Cluster;
- o) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- p) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "**OdA**") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, "**Contratti Specifici**") aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 4;
- q) a tale riguardo, il presente Accordo Quadro definisce anche la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei Contratti Specifici, tramite i quali troveranno attuazione gli Interventi PINQuA;
- r) ogni Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e sostanziale incluse le garanzie fideiussorie;
- s) in ragione dell'interesse pubblico prioritario coinvolto, Invitalia ha proceduto a formalizzare l'efficacia dell'aggiudicazione nelle more dell'acquisizione, da parte degli Enti all'uopo competenti e non solo, di alcuni dei certificati e/o documentazione necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti da legge e dalla *lex specialis* di gara;
- t) conseguentemente, l'Accordo Quadro, nonché ogni singolo Contratto Specifico, sono sottoposti alla condizione risolutiva dell'esito positivo di tutte le verifiche dei requisiti previsti dalla legge e



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



dalla *lex specialis* di gara, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile per l'ipotesi in cui;

- u) il presente Accordo Quadro viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte delle Prefetture - UTG di competenza, dell'informazione antimafia, ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del citato D.Lgs. n.159/2011, Invitalia, per conto dei Soggetti Attuatori recederà dal presente Accordo Quadro, e i Soggetti Attuatori recederanno dai Contratti Specifici, fatti salvi il pagamento del valore delle opere e prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, co. 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 anzidetto e dall'articolo 32, co. 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI, PREMESSE ED ALLEGATI. PRINCIPI GENERALI.**

1. In aggiunta alle definizioni specificamente indicate nel presente Accordo Quadro, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico e nei relativi allegati hanno nel presente Accordo Quadro il significato ad esse attribuito dal suddetto Disciplinare Unico e dai relativi allegati.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le premesse e, ancorché eventualmente non materialmente allegata, la documentazione qui di seguito elencata:
  - il Bando, il Disciplinare Unico, il Sub-Disciplinare 4 e tutti i relativi allegati, incluso il format di OdA, lo Schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, con i relativi allegati;
  - le offerte, tecniche ed economiche, presentate dagli Appaltatori, nonché ogni altra documentazione presentata dagli stessi in sede di gara;
  - gli atti costitutivi degli Appaltatori in forma plurisoggettiva;
  - le risposte alle richieste di chiarimento;
  - Provvedimento e/o Provvedimenti di Aggiudicazione;
  - Prezzari vigenti dei lavori pubblici delle Regioni di cui al Lotto Geografico 7 - MOLISE-CAMPANIA-BASILICATA-PUGLIA;
  - Prezzario vigenti dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti con la Regione o la Provincia Autonoma di cui al Lotto Geografico 7 - MOLISE-CAMPANIA-BASILICATA-PUGLIA;





Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



- Prezzario DEI in vigore;
  - Garanzie Accordo Quadro;
  - Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 4 nel Lotto Geografico 7, **sub Allegato 1** al presente Accordo Quadro.
3. Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale.
4. Non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra gli Appaltatori nei confronti dei Soggetti Attuatori per quanto concerne gli obblighi e gli oneri assunti da ciascuno di loro nei confronti degli stessi Soggetti Attuatori ai sensi del presente Accordo Quadro.
5. Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo relativo articolo 2, dovranno essere eseguite dagli Appaltatori con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in vigore (di seguito, il "**Regolamento**"), dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.
6. Stipulando il presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dà atto che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il format di OdA e lo schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell'Accordo Quadro medesimo, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli interventi previsti nel Cluster Assegnato.

## ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto **l'esecuzione di lavori in appalto integrato di cui al Lotto Geografico 7 - Sub-lotto Prestazionale 4, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Sub-Disciplinare 4.**
2. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali i Soggetti Attuatori affidano agli Appaltatori le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Contratti Specifici.
3. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire il/i Contratto/i Specifico/i alle condizioni contenute nel presente Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché nell'offerta tecnica ed economica e presentata in sede di gara. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Specifici - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Contratti Specifici, così come la relativa durata.

4. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, ogni Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dal Soggetto Attuatore, competente per gli Interventi PINQuA ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore medesimo, nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, ai successivi e relativi articoli 3 e 4.
5. A seguito dell'emissione di un OdA da parte del Soggetto Attuatore, ogni Appaltatore sarà tenuto, nel termine indicato nell'OdA stesso, a stipulare con il suddetto Soggetto Attuatore uno o più Contratti Specifici relativi a lavori in appalto integrato che riguardano esclusivamente Interventi PINQuA ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore medesimo.
6. Ogni Contratto Specifico sarà pertanto stipulato dall'Appaltatore con il Soggetto Attuatore competente per gli Interventi PINQuA ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore stesso. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché il Soggetto Attuatore non avrà attivato il/i Contratto/i Specifico/i, mediante emissione di un OdA.
7. Per effetto della stipulazione del presente Accordo Quadro, i Soggetti Attuatori che vi faranno ricorso saranno tenuti ad applicare ai Contratti Specifici, dagli stessi stipulati con gli Appaltatori assegnatari dei Cluster di loro competenza, le condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo Quadro.
8. Gli affidamenti dei singoli Contratti Specifici comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le attività, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, dalle Condizioni Particolari, nonché dagli stessi Contratti Specifici.
9. L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto del Contratto Specifico.
10. Per alcuni Interventi PINQuA, la redazione con il sistema BIM (*Building Information Modeling*) di elaborati richiesti dal Soggetto Attuatore, rientra nell'oggetto dell'Accordo Quadro e sarà quindi a carico dell'Appaltatore medesimo se necessaria per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici.

### ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 4, tiene conto sia dell'importo stimato dei lavori che dei servizi di progettazione. Tale valore complessivo si basa, **in primo luogo**, sul valore massimo stimato dei lavori relativi agli Interventi PINQuA ricompresi nei Cluster Assegnati ricadenti nel Lotto Geografico 7, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA, (di seguito "**Valore Massimo Stimato Lavori**"), maggiorato del 10% (dieci per cento), al fine di tener conto dell'importo, al netto di IVA, accantonato per imprevisti nei quadri economici dei suddetti Interventi PINQuA (di seguito, "**Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti**").





Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



2. Il Valore Massimo Stimato Lavori per l'intero Lotto Geografico 7 e in considerazione dello stralcio di alcuni Cluster a seguito della citata Determinazione prot. n. 0337974 del 21 novembre 2022, come indicato nelle premesse del presente Accordo Quadro, è pari a € 42.053.375,00 (euro quarantaduemilionicinquantatremilatrecentosettantacinque/00), inclusi gli oneri della sicurezza, ma al netto di IVA, e corrisponde alla somma del costo dei lavori, inclusi gli oneri della sicurezza, ma al netto di IVA degli Interventi PINQUA ricadenti in tutti i Cluster Assegnati del Lotto Geografico 7 ("parametro V" previsto dal D.M. 17 giugno 2016).
3. Il Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti è pari a € 46.258.712,50 (euro quarantaseimilioniduecentocinquantottomilasettecentododici/50), al netto di IVA, e corrisponde al valore massimo stimato dei lavori, pari a € 42.053.375,00 (euro quarantaduemilionicinquantatremilatrecentosettantacinque/00) maggiorato del 10% (dieci per cento).
4. Al fine di tener conto anche del valore massimo stimato per i servizi di progettazione, il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, al netto di IVA e riferito alle prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 4, è pari al Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti maggiorato del 20% (venti per cento), ossia è pari a € 55.510.455,00 (euro cinquantacinquemilionicinquecentodiecimilaquattrocentocinquantacinque/00).
5. L'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro è da intendersi comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Contratti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.
6. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, dato dalla somma dei valori massimi stimati per ciascun Cluster Assegnato, deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna i Soggetti Attuatori ad emettere OdA e a concludere Contratti Specifici fino a tale importo massimo.
7. Ogni Soggetto Attuatore può emettere OdA nei limiti delle somme appostate nel quadro economico di ognuno degli Interventi PINQUA ricadenti nel Cluster Assegnato di sua competenza e può emetterli solo nei confronti dell'Appaltatore assegnatario del suddetto Cluster Assegnato.
8. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25. Si rinvia altresì a quanto previsto dall'articolo 41 delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata fino al 30 settembre 2025.
2. Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



3. Salvo proroga, il presente Accordo Quadro cesserà la sua efficacia alla data di cui al precedente paragrafo 1, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività. In questo caso, ciò non comporterà alcun diritto riconosciuto agli Appaltatori, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.
4. L'Accordo Quadro potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in cui, a seguito dei Contratti Specifici, l'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia esaurito o comunque non più capiente.
5. Ogni Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore attiverà mediante OdA e gli OdA potranno essere emessi dal singolo Soggetto Attuatore sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo OdA, emesso dal Soggetto Attuatore in vigore di Accordo Quadro, riguardasse un Contratto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro medesimo, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento del Contratto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

#### ARTICOLO 5 - OdA E CONTRATTI SPECIFICI

1. Per attivare l'Appaltatore, il Soggetto Attuatore emetterà, per ognuno dei Contratti Specifici, un OdA – secondo il modello allegato **"Allegato E" al Disciplinare Unico** - con cui preciserà, tra l'altro, l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).
2. All'OdA sarà allegato, dal Soggetto Attuatore, oltre all'eventuale Piano delle Indagini corredato dal relativo computo metrico, lo Schema di Contratto per il Contratto Specifico che indicherà, almeno:
  - l'oggetto dell'appalto;
  - il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
  - tutta la documentazione tecnica messa a disposizione dal Soggetto Beneficiario e/o Soggetto Attuatore;
  - le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4;
  - le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4;
  - l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;
  - i termini di fatturazione e termini di pagamento;
  - il nominativo del Responsabile del Contratto Specifico;
  - la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare il Contratto Specifico (fideiussione, polizze, indicazione dell'eventuale volontà di subappalto e specifica della



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, nonché dell'eventuale attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi).

3. I Contratti Specifici saranno stipulati **“a corpo”** o **“a misura”**, secondo quanto specificato dal Soggetto Attuatore all'atto dell'emissione dell'OdA.
4. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del Contratto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.
6. Le prestazioni inerenti alla progettazione delle opere afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 del Decreto 17 giugno 2016, recante *«Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016»*, emanato dal Ministero della Giustizia.
7. I Soggetti Attuatori potranno occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione dell'Intervento PINQuA e nel rispetto di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del presente Accordo Quadro, l'esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, non sono comprese nella Tavola “Z-2” del citato D.M. 17 giugno 2016. In tal caso, i relativi prezzi verranno definiti in contraddittorio tra le parti. Resta ferma quanto previsto dal successivo articolo 7, paragrafo 3.ii.b), del presente Accordo Quadro.

#### **ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DA PNRR**

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

##### **6.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)**

- 1.1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Appaltatore, dall'applicazione di detto principio sono prescritti dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4 e dai relativi allegati.

##### **6.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità**

- 1.2. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

- 1.3. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021 (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
- 1.4. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 14 del Sub-Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione femminile e almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



dell'assunzione).

**6.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile**

- 1.5. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi PINQuA per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

**6.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone**

- 1.6. È riconosciuta ai Soggetti Attuatori la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati agli Interventi PINQuA con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
  - 1.7. È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
2. Per l'esecuzione dei lavori in appalto integrato oggetto del presente Accordo Quadro, con riferimento a tutti i Cluster Assegnati all'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai Contratti Specifici allo stesso affidati dal Soggetto Attuatore o dai Soggetti Attuatori, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.
  3. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
  4. L'Appaltatore riconosce che i lavori in appalto integrato oggetto del presente Accordo Quadro sono



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



essenziali per il Soggetto Attuatore, il Soggetto Beneficiario e l'Amministrazione Titolare e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

5. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Appaltatore.
6. L'Appaltatore si obbliga a manlevare i Soggetti Attuatori ed Invitalia da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

#### **ARTICOLO 7 – IMPORTO DEI CONTRATTI SPECIFICI**

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, paragrafo 7, del presente Accordo Quadro, il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4.
2. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Specifici, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile. Si rinvia altresì a quanto previsto dall'articolo 41 delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4.
3. Per i singoli Contratti Specifici:
  - i. per quanto riguarda i lavori, il corrispettivo è determinato in base al prezzario individuato ai sensi delle Condizioni Generali, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico;
  - ii. per quanto riguarda i servizi attinenti alla progettazione, il corrispettivo è costituito, in linea con quanto previsto all'art. 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal *"compenso"* e dalle *"spese generali (spese e oneri accessori)"*, laddove:
    - a. il *"compenso"* per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo Contratto Specifico, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico;





Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



- b. le “*spese ed oneri accessori*” di cui all’art. 5, del D.M. del 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. E’ riconosciuto ai Soggetti Attuatori, nel rispetto di quanto sopra, la facoltà di individuare, indicandolo nell’OdA, l’effettivo importo da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun Contratto Specifico, nei limiti di importo di cui al precedente articolo 3, paragrafo 6, del presente Accordo Quadro. Tale importo, al netto di IVA e oneri di legge, rappresenterà il valore massimo che potrà essere corrisposto all’Appaltatore per le eventuali attività di indagine e rilievi aggiuntive rispetto a quelli precedentemente svolte dalla Stazione Appaltante, che dovessero essere ritenute necessarie per il compiuto svolgimento della progettazione.
4. Quanto alle eventuali ulteriori attività di supporto alla progettazione, i prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
5. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei lavori in appalto integrato e necessaria a realizzare a regola d’arte le opere oggetto del Contratto Specifico e a conferire la regolare utilizzabilità.

#### **ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI CONTRATTI SPECIFICI**

##### ***8.a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione***

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate.
2. Le modalità di pagamento dei singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del lavoro in appalto integrato affidato e delle effettive prestazioni eseguite. Un importo percentuale a saldo sarà svincolato solo a seguito della verifica di conformità e di regolare esecuzione del lavoro in appalto integrato.
3. I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all’interno dei singoli Contratti Specifici, tenuto conto della durata prevista e dell’oggetto dell’affidamento.

##### ***8.b) Tracciabilità dei flussi finanziari***

1. L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e ai Contratti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell’OdA, oltre al CUP dell’Intervento PINQuA a cui si riferiscono le prestazioni.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico.

4. L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione ai Soggetti Attuatori.
6. I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che ciascun Appaltatore comunica al Soggetto Attuatore, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del Contratto Specifico, esonerando il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.
7. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'anzidetta modifica.

#### **ARTICOLO 9 - VARIANTI**

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, salvo eventuali Condizioni Particolari stabilite dai Soggetti Attuatori.

#### **ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA**

1. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare Unico e dal Sub-Disciplinare 4.
2. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
  - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 4. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 6, sotto paragrafo 6.b) del presente Accordo Quadro; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica").

#### **ARTICOLO 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI**

1. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, cui integralmente si rinvia.

#### **ARTICOLO 12 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE**

##### **12. a) Garanzia Accordo Quadro**

1. Ogni singolo Appaltatore ha prestato apposita garanzia cauzionale, secondo le modalità indicate all'articolo 7.1 del Sub-Disciplinare 4 a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, anche se ivi non materialmente acclusi.
2. Ogni garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, che l'ha consegnata, delle obbligazioni previste dall'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

##### **12. b) Garanzia Contratto Specifico e polizze assicurative**

1. Contestualmente alla stipula del singolo Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia e le polizze assicurative di cui agli articoli 7.2 e 8 del Sub-Disciplinare 4.

#### **ARTICOLO 13 – PENALI**

1. Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti il termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal Contratto Specifico, il Contratto Specifico dispone, ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, che, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma, sia applicata, a carico dell'Appaltatore inadempiente, una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dal Soggetto Attuatore, a partire dallo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) fino all'1‰ (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.
2. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento)



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



del valore netto contrattuale, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti.

3. Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4.

#### **ARTICOLO 14 - RECESSO**

1. Invitalia, anche per conto del Soggetto Attuatore, ha diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dei singoli Appaltatori aggiudicatari in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente il Soggetto Attuatore ha la facoltà di recedere dai singoli Contratti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
2. In tali casi l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori in appalto integrato eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica di conformità redatto dal Soggetto Attuatore, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori in appalto integrato non eseguiti, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
3. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Soggetto Attuatore.
4. Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, ha, altresì, diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, si riserva il diritto di recedere da tutti gli Accordi Quadro dallo stesso stipulati, anche se riferiti ad altri Lotti Geografici.

#### **ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

1. In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, dal Contratto Specifico, e dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, Invitalia, anche per conto del Soggetto Attuatore, può risolvere, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, l'Accordo Quadro medesimo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1453 e ss. del



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Codice Civile e dell'articolo 108 del Codice dei Contratti.

2. È considerato grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione di Invitalia, anche per conto del Soggetto Attuatore, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente:
  - (a) la mancata risposta al Soggetto Attuatore entro il termine stabilito dall'OdA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione di un Contratto Specifico;
  - (b) il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
  - (c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 8.b), nn. 3 e 4, del presente Accordo Quadro;
  - (d) all'applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4 a cui si rinvia;
  - (e) il verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 108, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti.
3. L'eventuale risoluzione per grave inadempimento potrà comportare, sempre a discrezione di Invitalia, anche per conto dei Soggetti Attuatori interessati, la risoluzione di diritto, ex articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, di tutti gli Accordi Quadro stipulati con detto Appaltatore, se assegnatario di più Cluster in più Lotti Geografici.
4. Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte di Invitalia non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che Invitalia e/o il Soggetto Attuatore dovessero sopportare per fatto dell'Appaltatore medesimo.
5. Nel caso di rifiuto ad eseguire un Contratto Specifico, Invitalia escuterà la garanzia di cui al precedente articolo 12.a) del presente Accordo Quadro, costituita dall'Appaltatore che oppone il rifiuto.
6. L'Accordo Quadro sarà risolto di diritto nei casi di cui all'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti.
7. Ogni comunicazione all'Appaltatore relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al presente articolo, dovrà essere inviata a costui all'indirizzo PEC di cui al successivo articolo 19.

#### **ARTICOLO 16 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE**

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione ai sensi del precedente articolo 15, ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 159/2011,



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, adotta ogni apposita misura a salvaguardia della realizzazione degli Interventi PINQuA, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione dei Cluster a quest'ultimo assegnate ai sensi del Disciplinare Unico.

2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dal D.Lgs. n. 159/2011, che riguardano:
  - a) **la mandataria**, il Soggetto Attuatore può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituita **mandataria** nei modi previsti dalla legge e purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati agli interventi assegnati ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, recede dall'Accordo quadro.
  - b) **una mandante**, la **mandataria**, in alternativa, potrà:
    - b.1) indicare a Invitalia, al Soggetto Attuatore un altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità adeguati agli interventi da eseguire, che dovrà sottoscrivere l'Accordo Quadro; ovvero
    - b.2) dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati.

#### ARTICOLO 17- MODIFICA DELLA COMPAGINE

1. Si rinvia a quanto espressamente previsto all'articolo 18 del Disciplinare Unico.
2. Nei casi di cui al citato articolo 18 del Disciplinare Unico, l'Appaltatore dovrà sottoscrivere con Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, il Soggetto Attuatore e con il nuovo operatore economico associato un apposito atto contrattuale regolante la sua adesione all'Accordo Quadro, ed in virtù del quale si intendono a quest'ultimo estese tutte le obbligazioni, condizioni e patti previsti nell'Accordo Quadro medesimo.
3. Tale atto integrativo sarà accluso quale appendice all'Accordo Quadro, per formarne parte integrante e sostanziale.

#### ARTICOLO 18 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei Contratti.
2. L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.





Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



## **ARTICOLO 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.
2. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, e il Soggetto Attuatore medesimo e singolo Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

## **ARTICOLO 20 – RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA. EVENTUALI PROTOCOLLI DI LEGALITA'**

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare 4 e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare 4, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Qualora l'oggetto del Contratto Specifico ricadesse nell'ambito di un "*Protocollo di Legalità*" in materia di appalti pubblici, stipulato tra il Soggetto Attuatore e la Prefettura – UTG competente, le clausole del suddetto "*Protocollo di Legalità*" applicabili al Contratto Specifico saranno recepite nelle Condizioni Particolari allegate al suddetto Contratto Specifico.

## **ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito delle attività regolate nel presente Accordo Quadro.
2. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dell'Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nonché in conformità anche a quanto indicato nell'*"Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679"* - disponibile nella sezione "*Documenti utili*" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica (come indicato nell'articolo 4.5 "*ULTERIORI DICHIARAZIONI*" del Sub-Disciplinare 4) - già visionata e accettata dall'Appaltatore al momento della partecipazione alla Procedura.
3. Invitalia, relativamente alle attività di cui al presente Accordo Quadro, assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 679/2016, conferito dai Soggetti Attuatori, elencati nell'Allegato A al Disciplinare Unico, in qualità di Titolari del trattamento.



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



## ARTICOLO 22 – MISCELLANEA E FORO COMPETENTE

1. Qualora non si ricorra all'accordo bonario, tutte le controversie, di qualsiasi, natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 25 Codice di Procedura Civile.
2. Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o del Contratto Specifico, il singolo Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del lavoro in appalto integrato, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.
4. Fermo restando quanto precede, ogni Appaltatore prende atto ed accetta che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla emissione o dai contenuti delle singole OdA, nonché dai conseguenti Contratti Specifici, e dalla loro esecuzione, potrà essere addebitabile a Invitalia.
5. Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico degli Appaltatori, per quanto di competenza.
6. Sono a carico degli Appaltatori le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici.

\*\*\*

Il presente atto, composto da n. 24 facciate, è stato letto ed approvato dai comparenti che lo sottoscrivono digitalmente.

Ciascun Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma apposta sul medesimo documento accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 cod. civ., tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente:

- Articolo 3 – (Importo dell'Accordo Quadro)
- Articolo 6 – (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti da PNRR)
- Articolo 7 – (Importo dei Contratti Specifici)
- Articolo 8 – (Modalità di pagamento e tracciabilità dei Contratti Specifici)
- Articolo 9 – (Varianti)
- Articolo 12 – (Garanzie e Polizze assicurative)



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

- Articolo 13 – (Penali)
- Articolo 14 – (Recesso)
- Articolo 15 – (Risoluzione dell'accordo Quadro)
- Articolo 17 – (Modifica della compagine)
- Articolo 18 – (Cessione dell'Accordo Quadro)
- Articolo 22 – (Miscellanea e Foro Competente)

## INVITALIA

*Il presente documento è firmato digitalmente da GIOVANNI PORTALURI ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..*

**APPALTATORE RTI: APULIA S.R.L. (mandataria), PAGANO S.P.A. (mandante), DELTA LAVORI S.P.A. (ausiliaria)**

*Il presente documento è firmato digitalmente da MARIAGRAZIA FATIGATI ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..*

**APPALTATORE CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (operatore singolo), KINEO ENERGY E FACILITY S.R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO TRE FIAMMELLE (consorziate esecutrici)**

*Il presente documento è firmato digitalmente da BARBARA PICCIRILLI ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..*

**APPALTATORE CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI (operatore singolo), CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.P.A. - NORD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (consorziate esecutrici)**

*Il presente documento è firmato digitalmente da FLAVIAN BASILE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..*

**APPALTATORE RTI: IRCOP (mandataria), S.A.L.C. S.P.A. (mandante)**

*Il presente documento è firmato digitalmente da ANTONIO CIUCCI ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..*



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**APPALTATORE RTI: MANCUSI S.P.A. (mandataria), CONSORZIO KREA S.R.L. (mandante), CONSORZIO KREA S.R.L. (ausiliaria)**

*Il presente documento è firmato digitalmente da MASSIMILIANO MANCUSI ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..*

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

- ***Allegato 1: Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 4 nel Lotto Geografico 7***

**Allegato 1**

**Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 4 nel Lotto Geografico 7 - MOLISE-CAMPANIA-BASILICATA-PUGLIA – CIG: 9181059191**

SOGGETTO BENEFICIARIO	SOGGETTO ATTUATORE	CLUSTER	IMPORTO LAVORI	IMPORTO MINIMO COMPLESSIVO PER I SERVIZI DI PUNTA (0,40 DELL'IMPORTO LAVORI DEL CLUSTER)	CLASSIFICA MINIMA SOA [sulla base dell'importo lavori incrementata del quinto]	ID INTERVENTO	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CUP	APPALTATORE
Comune di Bari	Comune di Bari	AQ1 - Bari	€ 12.442.000,00	€ 4.976.800,00	VII classifica	615	Intervento "Made in San Pio".	J93D21001860001	RTP: APULIA S.R.L. (mandataria) – PAGANO S.P.A. (mandante) – DELTA LAVORI S.P.A (ausiliaria)
Comune di Napoli	Comune di Napoli	AQ1 - Napoli 1	€ 11.551.450,00	€ 4.620.580,00	VI classifica	480_sub1	Rigenerazione urbana in Via della Toscanella.	B61B21000560001	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI (operatore singolo), CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.P.A. - NORD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (consorziate esecutrici)
Comune di Potenza	Comune di Potenza	AQ1 - Potenza	€ 9.600.000,00	€ 3.840.000,00	VI classifica	751	Bonifica, demolizione e ricostruzione di 50 fabbricati quartiere di Bucaletto di Potenza (settore 14).	B38I12000370001	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA (operatore singolo), KINEO ENERGY E FACILITY S.R.L. - SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO TRE FIAMMELLE (consorziate esecutrici)
						823	Bonifica, demolizione e ricostruzione dei fabbricati quartiere di Bucaletto di Potenza (settore 5).	B39J21001520001	
						831	Infrastruttura di teleriscaldamento a servizio del quartiere di Bucaletto.	B31B21001300001	



Comune di Trani	Comune di Trani	AQ1 - Trani	€ 6.314.100,00	€ 2.525.640,00	VI classifica	1466_1467	Realizzazione di alloggi di ERS a rotazione in Via Giuseppe Parini.	C71B21001120001 C74E21000070001	RTP: IRCOP S.P.A. (mandataria), S.A.L.C. S.P.A. (mandante)
Comune di Campobasso	Comune di Campobasso	AQ1 - Campobasso	€ 2.145.825,00	€ 858.330,00	IV classifica	535	Piazza Muntimediale Agorà tetto green - Coworking	D39J21001050001	RTP: MANCUSI S.P.A. (mandataria), CONSORZIO KREA S.R.L. (mandante), CONSORZIO KREA S.R.L. (ausiliaria)
						545	Completamento della piscina comunale di Via Colle dell'Orso	D33D21000530001	